

l'attività degli artisti di strada e dei cantastorie, definendo gli orari in cui è consentito lo svolgimento, nelle vie e piazze delle città e paesi, l'attività degli artisti di strada, il « volume massimo » consentito nell'utilizzo degli impianti di amplificazione e al fine di consentire la produzione, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività degli artisti di strada e dei cantastorie.

(4-07599)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

RUSSO SPENA e GRANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, assegna agli ispettori del corpo della guardia di finanza compiti di responsabilità di indagini sia sotto il profilo investigativo sia di *intelligence*;

l'attività di verifica fiscale e, attraverso essa, l'attività di ricerca, constatazione e repressione delle infrazioni e delle violazioni delle leggi finanziarie ed economiche a tutela degli interessi erariali, come recita esattamente l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 — Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza — sono svolte dall'ufficiale con il grado di maresciallo;

il maresciallo Antonio Laurino, dopo aver ultimato il corso di formazione biennale per gli ispettori del Corpo di Guardia di finanza, il 14 agosto 1995 venne assegnato al comando nucleo P.T. di Catania, quale prima sede di servizio, dove per i primi due anni veniva impiegato presso il drappello di P.G. della 1^a sezione, prevalentemente in semplice ed esecutiva attività di notificazione di richieste di accertamenti bancari ai vari Istituti di credito aventi sede in Catania, nonché di supporto e di esecuzione di atti di polizia giudiziaria;

dal settembre 1997 a inizio ottobre 1999 veniva impiegato nella squadra comando del comando nucleo P.T. di Catania sempre con mansioni meramente esecutive, mai con l'attribuzione della responsabilità di uffici od articolazione del comando come prevede l'articolo 34 del decreto legislativo 199/95;

il 14 settembre 1999, il comandante dell'allora gruppo (ora Comando provinciale) della guardia di finanza di Catania, convocava presso il suo ufficio il maresciallo Laurino per comunicargli la possibilità di un trasferimento d'autorità dal Nucleo P.T. di Catania, ove prestava servizio, al Distaccamento F.F. Simeto;

il Laurino opponeva ferma contrarietà al trasferimento, per i più disparati motivi di carattere personale e professionale, non ultima, la volontà di fare effettivamente e concretamente l'ispettore del corpo della guardia di finanza, ruolo che gli veniva attribuito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 1995, e che, fin dall'inizio (e tuttora) non gli è stato permesso di svolgere, nonostante abbia riportato una eccellente votazione in sede di esame delle materie tecnico-professionali (imposte dirette ed IVA *in primis*) all'esito del corso di formazione biennale presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di finanza dell'Aquila (anno scolastico 1994-95);

ad avviso dell'interrogante la vicenda personale del maresciallo Laurino potrebbe far ritenere che nei suoi confronti sia stata attuata un'attività di *mobbing* —:

quali siano i motivi che comportano una assegnazione di funzioni e mansioni diverse ed inferiori rispetto ai titoli di cui i finanziari godono, con evidente riduzione di professionalità per l'intero sistema finanziario;

se nel caso esposto in premessa non sia possibile individuare un caso di immotivata negazione della sua qualità professionale e dei suoi titoli. (4-07602)

* * *